



COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO ESPROPRI

Prot. 2261 del 5-4-2011

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELL' INDENNITA'
D'ESPROPRIO DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Ordinanza n° 03/E del 05/04/2011

OGGETTO:	Procedimento espropriativo correlato all'esecuzione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO NELLA FRAZIONE RUBINO" Ditta: PUGLISI ANTONINO e PUGLISI FRANCESCO
----------	---

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

VISTE le istanze presentate in data 13/01/2011 dai Signori: Puglisi Antonino, nato a Fondachelli Fantina (ME) il 13/04/1944, e qui residente in via Risorgimento n° 74/a, C.F. PGLNNN44D13D661H, prot. 294; Puglisi Francesco, nato a Novara di Sicilia (ME) l'8/07/1925, residente a Fondachelli Fantina (ME), in via Risorgimento n° 41, C.F. PGLFNC25L08F951A, prot. 295; dirette ad ottenere l'autorizzazione al pagamento della somma di propria competenza deposita alla Cassa DD.PP. per un importo complessivo di € 90,36, relativa all'esproprio della particella 343, da cui sono derivate le particelle 1753 e 1759 del foglio di mappa n° 58, interessate dalla realizzazione dei lavori;

VISTA la proposta di svincolo della predetta indennità, avanzata dal Responsabile del Servizio Espropri il 04/04/2011, prot. n° 2225;

VISTA l'Ordinanza n° 04/E del 03/10/2006, con cui è stato decretato l'esproprio dei beni immobili necessari per l'esecuzione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO NELLA FRAZIONE RUBINO";

RICHIAMATA l'Ordinanza n° 02/E dell' 11/03/2003 con cui, espletato tutto l'iter procedurale, è stato decretato il deposito delle indennità non accettate o per le quale non è pervenuta dichiarazione di accettazione nei termini previsti, relative ai suddetti lavori;

CONSIDERATO che alla data del decreto di esproprio, i Signori Puglisi Antonino e Puglisi Francesco, erano comproprietari delle particelle 343, da cui sono derivate le particelle 1753 e 1759 del foglio di mappa n° 58 espropriate per la realizzazione dei lavori in oggetto, come risulta dagli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DATO ATTO:

- che dal certificato dei registri immobiliari, rilasciato dalla Conservatoria di Messina in data 12/01/2011, risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
- che, per il predetto bene immobile, agli atti dell'Ufficio Espropriazioni non risultano notificate opposizioni di terzi al pagamento della relativa indennità;

ESAMINATA la documentazione pervenuta;

VISTI

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- la Legge 22 ottobre 1971, n° 865, con le modifiche e le integrazioni di cui all'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10, la Legge 8 agosto 1992, n° 359 e l'art. 11 della Legge 30.011.1991, n° 413;

DECRETA

1) di autorizzare, ai sensi della Legge 22 ottobre 1971, n° 865, la Cassa Depositi e Prestiti del Ministero Economia e Finanze, sede di Messina, a svincolare la somma complessiva di € 90,36 (quietanza DAD 0788822 del 13.05.2003), integrata dagli eventuali interessi maturati, mediante assegno circolare da inviare, a favore della sottoindicata ditta:

- PUGLISI ANTONINO, nato a Fondachelli Fantina (ME) il 13/04/1944, e qui residente in via Risorgimento n° 74/a, C.F. PGLNNN44D13D661H, cui spetta la quota di 1/2 della predetta somma e, dunque, € 45,18, integrata degli eventuali interessi maturati;

- PUGLISI FRANCESCO, nato a Novara di Sicilia (ME) l'8/07/1925, residente a Fondachelli Fantina (ME), in via Risorgimento n° 41, C.F. PGLFNC25L08F951A, cui spetta la restante quota di 1/2 della predetta somma e, dunque, € 45,18, integrata degli eventuali interessi maturati;

Le somme di cui sopra sono da prelevarsi dal deposito amministrativo costituito dal Comune di Fondachelli Fantina (ME) a titolo di indennità definitiva di esproprio dell'immobile di cui in premessa, occorso per la realizzazione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO NELLA FRAZIONE RUBINO";

2) di dare atto che sulle somme da corrispondere, non deve essere operata la ritenuta d'imposta pari al 20%, di cui all'art. 11 della Legge 413/91, in quanto l'area oggetto di esproprio non ricade nelle zone omogenee A, B, C e D di cui al D.M. 1444/68;


3) di esonerare la Cassa DD.PP. da ogni responsabilità, in merito allo svincolo della predetta somma;

4) di trasmettere il decreto di autorizzazione alla Cassa DD.PP. e agli interessati.

Fondachelli Fantina, li 05/04/2011

Il Responsabile Del Servizio Espropri

(Domenica Recupero)



Il Responsabile dell'Unità Org. U.T. - III° Settore
(geom. Giuseppe Catalano)

